



Civile Sent. Sez. 1 Num. 9777 Anno 2016

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 12/05/2016

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CO.GE.FER. S.P.A. (P.I. 04347481006), in persona
dell'amministratore unico sig. Giovanni Santini, rap-
presentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dall'avv. Massimo Frontoni (C.F.
FRNMSM64P08H501R) e dall'avv. Gianluca Luzi (C.F.
LZUGLC69C16H501S) ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del primo in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2

- ricorrente -

contro

2053
2016



CONSORZIO ALTA VELOCITA' TORINO-MILANO (C.A.V.TO.MI.)
(C.F. 10486150153), in persona del legale rappresentante ing. Michele Longo, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe Giuffr  (C.F. GFFGPP50B06H224E) e Alessio Tucini (C.F. TCCLSS75D20H501K) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni n. 288

- controricorrente -

contro

BIANDRATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F. 01958860064), in persona del liquidatore ing. Claudio Vezzosi (C.F. VZZCLD62T16D6121), e AGOGNATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. in liquidazione (C.F. 01958870063), in persona del liquidatore ing. Claudio Vezzosi, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Enrico Zani (C.F. ZNANRC67A03L304N) e dall'avv. prof. Mariano Protto (C.F. PRTMRN70C20B111Q) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cicerone n. 44

- controricorrenti -

e contro

ITINERA S.P.A. (GIA' GRASSETTO LAVORI S.P.A.) (P.I. 01668980061), in persona del legale rappresentante ing.



- Claudio Vezzosi, rappresentata e difesa, per procura
- speciale a margine del controricorso, dall'avv. prof.
Claudio Guccione ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del medesimo in Roma, Corso d'Italia n. 45

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 251/2013 della Corte d'appello
di Torino depositata il 7 febbraio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 dicembre 2015 dal Consigliere dott. Car-
lo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. Gianluca LUZI;

udito per le controricorrenti BIANDRATE e AGOGNATE
l'avv. Mariano PROTTO;

udito per il controricorrente C.A.V.TO.MI. l'avv. Ales-
sio TUCCINI;

udito per la controricorrente ITINERA l'avv. Claudio
GUCCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso per
l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricor-
so.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CO.GE.FER. s.p.a., cui erano stati affidati la-
vori per la realizzazione della linea ferroviaria di
alta velocità nel tratto Torino-Milano da parte delle



società consortili a responsabilità limitata Biandrate e Agognate (partecipate dall'attrice in ragione dell'1%), a loro volta subappaltatrici del Consorzio Alta Velocità Torino-Milano (di seguito C.A.V.TO.MI.), *sub general contractor* nominato da Fiat s.p.a. (*general contractor*) per conto di Italferr s.p.a. (organo tecnico di TAV s.p.a., concessionaria dei lavori per l'alta velocità ferroviaria), convenne davanti al Tribunale di Tortona le società consortili Biandrate e Agognate, nonché il C.A.V.TO.MI. e la Grassetto Lavori s.p.a. esponendo che:

- le società Biandrate e Agognate le avevano affidato lavori, nell'ambito della tratta ferroviaria di cui si è detto, con distinti atti del 20 marzo 2002 e successivi atti integrativi;

- i corrispettivi pattuiti erano macroscopicamente inferiori a quelli riconosciuti, per gli stessi lavori, alle predette società dal C.A.V.TO.MI., con conseguente violazione dei limiti di ricarico previsti dall'art. 18, comma 4, l. 19 marzo 1990, n. 55 per i subappalti nei lavori pubblici e, dunque, nullità parziale degli atti di affidamento;

- questi ultimi erano comunemente viziati da dolo incidente delle società consortili affidanti, le quali avevano taciuto all'attrice l'entità dei corrispettivi



loro riconosciuti dal C.A.V.TO.MI., al fine di indurla ad accettare l'affidamento dei lavori a prezzi sproporzionatamente inferiori.

L'attrice chiedeva pertanto la condanna di Biandrate e Agognate, previa declaratoria di nullità o annullamento degli atti di affidamento dei lavori, al pagamento del prezzo dovuto, corrispondente a quello riconosciuto dal CA.V.TO.MI alle medesime detratto il 20 % di cui all'art. 18 l. n. 55 del 1990, cit.; nonché la condanna delle stesse convenute a ulteriori pagamenti per saldo di lavori eseguiti, ritenute a garanzia e riserve iscritte nel corso dei lavori. Domande tutte rivolte anche nei confronti del C.A.V.TO.MI. e della Grassetto Lavori quali responsabili in solido.

Le parti convenute resistettero e il Tribunale accolse solo in parte le domanda dell'attrice, osservando (per quanto ancora rileva) che:

- il rapporto tra CO.GE.FER. e Biandrate e Agognate non era qualificabile come subappalto, onde non poteva trovare applicazione l'art. 18 l. n. 55 del 1990 e andava perciò respinta la domanda in quanto basata su tale presupposto;

- la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) andava del pari respinta attesa la consapevolezza, da parte



dell'attrice, del divario tra i prezzi da essa concordati con le affidanti e quelli stabiliti nel contratto di subappalto tra queste ultime e il C.A.V.TO.MI.;

- per la stessa ragione andava respinta la domanda basata sul dolo incidente (art. 1440 c.c.);

- quanto alle riserve formulate nei confronti della Biandrate, la n. 1 poteva essere accolta per la somma di € 373.000,00, mentre andava respinta per l'ulteriore somma di € 895.169,26 (riferita a ritardi dell'affidante per i lavori denominati WBS TINB6) non sussistendo i lamentati danni da ritardo, e del pari andavano respinte, in quanto tardive, le riserve n. 7 e n. 8;

- quanto alle riserve formulate nei confronti della Agognate, la n. 1 andava accolta per la minor somma di € 159.000,00, mentre andavano respinte la n. 6 e la n. 7 in quanto tardive;

- non essendo CO.GE.FER. né subappaltante né fornitrice, andava esclusa la responsabilità solidale del C.A.V.TO.MI. e della Grassetto Lavori, salvo che, per quest'ultima, in relazione a fideiussione prestata sino alla concorrenza di € 2.000.000,00.

La Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame della CO.GE.FER. (oltre che il gravame incidentale della Biandrate e della Agognate). Del contenuto della



sua decisione si dà qui di seguito sinteticamente atto esclusivamente per quanto ancora rileva.

La Corte ha anzitutto confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c., osservando, in particolare, che la CO.GE.FER. era in realtà a conoscenza delle condizioni economiche dei subappalti stipulati dalle società consortili con C.A.V.TO.MI., copia dei relativi atti essendo allegata ai contratti di affidamento dei lavori stipulati con le predette società (se ne dava atto all'art. 4 di questi ultimi) ed essendo ciò confermato negli atti integrativi del 24 e 26 settembre 2002, in cui l'affidataria dichiarava di essere a conoscenza delle obbligazioni contrattuali dell'affidante nei confronti del subcommittente C.A.V.TO.MI. Tali affermazioni, costituenti vere e proprie dichiarazioni confessorie, andavano impugnate ai sensi dell'art. 2732 c.c. per errore o violenza, ma l'appellante nulla aveva dedotto in tal senso. Inoltre, se è pur vero che anche il silenzio serbato da una delle parti contrattuali può integrare gli estremi del dolo incidente, tuttavia il dovere di informazione su di essa gravante riguarda esclusivamente gli elementi intrinseci del contratto.

La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. andava disattesa in considerazione



del consenso appunto prestato dall'affidataria, la quale, nella consapevolezza del divario dei prezzi praticati dal subcommittente alle affidanti e da queste ultime ad essa affidataria, aveva espressamente riconosciuto, negli atti di affidamento dei lavori (art. 3, commi quinto e nono), la remuneratività dei prezzi ad essa praticati, impegnandosi a non avanzare riserve o pretese sotto tale profilo; sicché difettava, altresì, lo stesso presupposto dell'impovertimento dell'avente diritto.

Quanto alle riserve, la Corte ha osservato:

- che le riserve contrassegnate dal n. 1 nei rapporti con ciascuna delle due società consortili, attinenti ai ritardi nell'andamento dell'appalto imputabili alle affidanti, erano fondate esclusivamente nei limiti già riconosciuti dal Tribunale, ossia nei limiti della quota ad esse spettante - come determinata dal CTU - del complessivo importo riconosciuto a titolo di riserve dal C.A.V.TO.MI. alle consortili stesse nell'atto di transazione con loro stipulato, vincolante anche per l'affidataria in base al contratto;

- che la ulteriore parte della riserva n. 1 nei confronti della consortile Biandrate, relativa al 27° SAL e attinente ai ritardi per i lavori denominati WBS TINB6, era infondata non essendo stato superato il ter-



mine finale delle lavorazioni, scadente il 30 giugno 2005;

- che tutte le altre riserve (nn. 8 e 7 Biandrate, nn. 7 e 6 Agognate) erano tardive.

La Corte ha, infine, escluso il coinvolgimento, quali responsabili in solido con le società consortili affidanti, del subcommittente C.A.V.TO.MI. e della Itinera s.p.a. (già Grassetto Lavori s.p.a.), socia maggioritaria delle consortili medesime.

Quanto al C.A.V.TO.MI., infatti, confermata la ricostruzione (già operata dal Tribunale) in termini di mandato del complesso rapporto tra affidataria socia del consorzio (mandante), consorzio medesimo appaltatore e affidante (mandatario) e subcommittente (terzo contraente), ha escluso la sussistenza, in base alla legge o al contratto, di alcun obbligo di vigilanza sui rapporti endoconsortili da parte del subcommittente, obbligo sul quale l'appellante basava la propria pretesa di responsabilizzazione solidale.

Quanto alla Itinera, ha escluso la configurabilità di qualsiasi responsabilità dei singoli soci di società consortili a responsabilità limitata per le obbligazioni della società stessa, ostandovi, appunto, la forma societaria adottata.



La CO.GE.FER. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Le società intimato si sono difese con distinti controricorsi (salvo Biandrate e Agognate, che ne hanno presentato uno congiunto). Tutte le parti hanno infine presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1440, 1710, 1712, 1713, 2697, 1362 e ss. c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, si censura il rigetto della domanda risarcitoria per dolo incidente. Dalla lunga esposizione della ricorrente è dato ricavare che viene dedotto, in sostanza che:

a) per escludere il raggio posto in essere ai suoi danni dalle società consortili Agognate e Biandrate tacendole i prezzi del subappalto loro riconosciuti dal C.A.V.TO.MI., non potevano addursi le clausole contenute negli atti di affidamento e nei successivi atti integrativi tra CO.GE.FER. e consortili, essendo tali clausole a loro volta effetto del dolo di controparte;

b) dalla corrispondenza versata in atti dalla ricorrente risultava che soltanto vari anni dopo la stipula dell'affidamento dei lavori la CO.GE.FER. aveva potuto appurare, grazie a documentazione finalmente inviata il 1° agosto 2008 da Italferr, l'entità dei



prezzi unitari praticati nei subappalti tra C.A.V.TO.MI. e Biandrate e Agognate: informazione indispensabile per consentire la comparazione con i prezzi praticati alla CO.GE.FER., data la diversa struttura dei corrispettivi concordati nei rispettivi contratti (a corpo nel subappalto tra C.A.V.TO.MI. e consortili, a misura negli affidamenti da queste ultime alla CO.GE.FER.);

c) la Corte d'appello ha dato, della clausola contrattuale in cui CO.GE.FER. dichiarava di essere a conoscenza delle *«obbligazioni contrattuali assunte dall'affidante nei confronti del sub committente»* C.A.V.TO.MI., una interpretazione contrastante con gli artt. 1362 e ss. c.c., in quanto contraria al senso letterale delle parole usate - non riferite alla conoscenza delle condizioni economiche dei rapporti tra affidanti e subcommittente, bensì delle sole obbligazioni contrattuali assunte dalle prime nei confronti del secondo - e al comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la stipula del contratto, come emergente dalla corrispondenza intercorsa: in particolare dalla nota 14 ottobre 2002, con cui la CO.GE.FER. rilevava che il testo dell'atto aggiuntivo trasmesso non recepiva le osservazioni discusse nelle riunioni del 15 settembre 2002 e, soprattutto, lamentava il mancato invio di nu-



merosi allegati al contratto principale, pur indicati all'art. 4 del medesimo, tra cui quelli relativi al subappalto;

d) la Corte ha altresì omissis di esaminare un fatto decisivo, ossia che la relazione del consulente tecnico del PM, nominato nel procedimento penale originato dalla denuncia-querela proposta dalla CO.GE.FER. nei confronti degli amministratori delle società consortili, evidenziava il macroscopico divario tra i corrispettivi del subappalto stipulato con C.A.V.TO.MI. da Agognate e Biandrate e quelli degli affidamenti stipulati da queste ultime con la ricorrente.

1.1. - La complessa censura non può trovare accoglimento.

La Corte d'appello ha accertato, in fatto, che la ricorrente aveva ammesso, nei contratti di affidamento dei lavori stipulati con le società consortili Agognate e Biandrate e negli atti integrativi successivi, di essere a conoscenza delle condizioni economiche del contratto di subappalto stipulato da queste ultime con C.A.V.TO.MI., avendo ricevuto copia dei relativi atti, allegata ai contratti di affidamento. Qualificate tali ammissioni come dichiarazioni di scienza aventi natura confessoria, i giudici di appello hanno osservato che per contestarle l'appellante avrebbe dovuto revocarle



per errore o violenza ai sensi dell'art. 2372 c.c., ma non lo aveva fatto.

La natura confessoria, e non negoziale, di quelle dichiarazioni non viene specificamente contestata dalla ricorrente (benché questa mostri di non tenerne sempre conto) ed è comunque corretta, non contenendo esse manifestazioni di volontà negoziale, bensì la mera ammissione di fatti sfavorevoli alla dichiarante. Ad esse, dunque, anzitutto non è applicabile l'istituto del dolo contrattuale; inoltre sono impugnabili, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, esclusivamente per errore o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.

Al tale ultima statuizione della sentenza impugnata la ricorrente obietta che *«la realtà dolosamente taciuta dai raggiri delle Consortili»* non poteva che configurarsi, appunto, come *«un errore di fatto, che aveva coartato la libera formazione della volontà della esponente, inducendola ad accettare condizioni economiche che, diversamente, giammai avrebbe accettato»*.

L'obiezione però è infondata.

Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, invero, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato (nella specie, in definitiva, l'allegazione della documentazione relativa al subappalto con C.A.V.TO.MI. ai contratti stipulati



da Agognate e Biandrate con CO.GE.FER.), ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (Cass. 1777/1988, 629/1995, 1309/1995, 3010/2002, 15618/2004, 26970/2005, 26985/2013). Posto che il fatto confessato era l'allegazione agli atti di affidamento dei lavori (tra società consortili e CO.GE.FER.) della documentazione relativa al subappalto (tra C.A.V.TO.MI. e società consortili), la ricorrente, allora appellante, avrebbe dovuto dedurre di aver fatto quell'ammissione per errore, indicando ragioni e circostanze per cui aveva ammesso che quegli atti erano stati allegati; essa invece si limita a ribadire, con l'obiezione sopra testualmente riportata, la pura e semplice deduzione della reticenza di controparte.

La contestazione, poi, della idoneità delle documentazione relativa al subappalto messa a disposizione dalle società consortili a causa della mancata indicazione dei prezzi unitari (acquisita solo anni dopo), che impediva la comparazione tra i corrispettivi "a corpo" e "a misura" pattuiti rispettivamente nei contratti di subappalto e nei contratti di affidamento dei lavori, è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, ha confermato la statuizione del Tribunale secondo cui



la CO.GE.FER. era in grado, grazie all'ausilio di professionalità adeguate alla sua natura imprenditoriale e alla sua consistenza economica, di effettuare comunque detta comparazione anche in mancanza dei prezzi unitari di cui trattasi. E questo è un accertamento in fatto censurabile in sede di legittimità esclusivamente articolando idonea censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella specie invece mancante.

Non ha fondamento, inoltre, la deduzione di violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione delle ammissioni dell'affidataria CO.GE.FER., di cui si è detto, contenute negli atti di affidamento dei lavori. Posto che quelle ammissioni configurano, come si è visto, atti unilaterali non negoziali di natura confessoria, secondo la giurisprudenza di questa Corte è da escludere l'applicazione diretta delle norme relative all'interpretazione dei contratti, mentre quanto all'applicazione analogica delle stesse è dato registrare orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ferma tuttavia l'esclusione - condivisa da questo Collegio - dell'applicazione del criterio ermeneutico del comportamento successivo del dichiarante o del destinatario dell'atto, ai sensi dell'art. 1362 c.c., alla stessa stregua di tutti gli atti unilaterali, anche a carattere negoziale (cfr. Cass. 12780/2000, 7178/1995,



1960/1995, 41/1990, 1072/1985). Né ha pregio la deduzione della incontrovertibilità di una interpretazione in senso restrittivo delle parole usate nel contratto, non potendosi affatto escludere, in astratto, l'attribuzione alla formula "obbligazioni contrattuali assunte dall'affidante nei confronti del subcommittente" del significato ampio attribuitole dai giudici di merito sulla base dell'esame complessivo del testo contrattuale e della documentazione.

La censura, infine, di omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sproporzione tra i prezzi del subappalto tra C.A.V.TO.MI. e società consortili e quelli dei lavori affidati da queste ultime a CO.GE.FER., è inammissibile per difetto di decisività del fatto indicato, essendo la sussistenza della dedotta sproporzione assorbita, ai fini del dolo incidente, dall'accertata consapevolezza della medesima da parte della vittima del dolo.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2041 e 1362 e ss. c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, viene censurato il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., motivata dalla Corte d'appello, come si è visto, con l'esistenza di un contratto di affidamento dei lavori sottoscritto



da CO.GE.FER. nella consapevolezza del divario dei prezzi rispetto al subappalto, nonché con l'espresso riconoscimento della remuneratività dei prezzi accettati e l'impegno a non avanzare riserve o pretese sotto tale profilo, sicché difettava anche il presupposto dell'azione costituito dall'impoverimento dell'avente diritto.

La ricorrente ripropone a proposito di tale statuizione le medesime censure sollevate con il primo motivo per denunciare la "irrilevanza" del vincolo contrattuale affetto dal dolo incidente di controparte, nonché il carattere di mere clausole di stile delle dichiarazioni sopra indicate, valorizzate dai giudici di merito.

2.1. - Il motivo, riproponendo le medesime censure articolate con il precedente, segue la sorte di questo.

3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, vengono censurate le statuizioni riguardanti le riserve.

3.1. - Quanto all'accoglimento della riserva n. 1 dei cantieri Agognate e Biandrate solo limitatamente alla quota spettante alla CO.GE.FER. del più ampio importo riconosciuto alle affidanti dal subappaltante C.A.V.TO.MI. nell'ambito di una transazione riguardante



anche altre voci, la ricorrente sostiene che tale transazione non le era in realtà opponibile e che la Corte d'appello ha affermato il contrario in base a una interpretazione degli accordi tra le parti che viola le regole ermeneutiche legali.

Più in particolare, vengono in considerazione le seguenti clausole dell'atto integrativo (dell'originario atto di affidamento 20 marzo 2002) 2 ottobre 2003:

- «l'affidatario dichiara di null'altro avere a pretendere dall'affidante con riferimento alle contestazioni e/o riserve e/o domande finora formulate, che con la sottoscrizione del presente atto si intendono integralmente rinunciate, tranne che quelle relative alla ritardata consegna dei disegni costruttivi, delle aree di lavoro e del ritardato spostamento dei sottoservizi nella misura in cui queste ultime riserve siano riconosciute all'affidante limitatamente alla parte afferente l'affidatario»;

- la modifica dell'art. 24, comma 7, dell'atto originario, rubricato «riserve dell'affidatario», nel senso che «il riconoscimento del diritto dell'affidatario a compensi o indennizzi rimane subordinato alla decisione che sarà adottata da parte degli organi e delle autorità competenti (prima in sede ammi-



nistrativa e poi in eventuale sede arbitrale o giudiziaria) in ordine alla controversia che sarà instaurata al riguardo dall'affidante nei confronti del subcommittente. Detta decisione farà stato anche nei rapporti tra l'affidante e l'affidatario inerenti all'affidamento. In ogni caso, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto tali compensi ed indennizzi per essere opponibili all'affidatario dovranno ottenere il previo consenso di quest'ultimo».

Secondo la Corte d'appello, la seconda clausola non si applica alle riserve in esame, già formulate alla data dell'atto integrativo e dunque rinunziate a norma della prima clausola. Ad avviso della ricorrente, invece, tale interpretazione della Corte viola i criteri ermeneutici:

a) di cui all'art. 1363 c.c., avendo la Corte ommesso di porre in correlazione le due clausole;

b) del rispetto del tenore letterale delle clausole;

c) di cui all'art. 1262, comma secondo, c.c. avendo la Corte ommesso di considerare il comportamento successivo della parti, consistente:

nella nota 26 ottobre 2004, con la quale CO.GE.FER. rifiutava di aderire a una transazione sottopostale dall'affidante con nota 22 ottobre 2004;



nella nota 15 marzo 2005, con cui CO.GE.FER. richiedeva l'assegnazione di parte dei compensi aggiuntivi ottenuti dall'affidante;

nella nota 10 giugno 2005, «ove la CO.GE.FER. evidenziava appunto che le Consortili avevano incassato ben 6 milioni di euro a copertura tra l'altro degli oneri per esecuzione lavori in ore straordinarie e notturne...»;

nel fatto che l'affidataria aveva continuato ad iscrivere ed aggiornare la riserva n. 1 pur dopo la stipula del richiamato atto integrativo 2 ottobre 2003.

3.1.1. - Le censure sopra indicate non possono essere accolte.

La censura *sub a)*, infatti, è infondata perché la Corte d'appello ha invece espressamente e chiaramente esaminato congiuntamente le due clausole, giungendo alla conclusione che la seconda valeva per il futuro, mentre la prima si riferiva alle riserve già formulate.

La censura *sub b)* è infondata perché il tenore testuale delle clausole non impone affatto l'interpretazione voluta dalla ricorrente.

La censura *sub c)* è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello ha espressamente preso in considerazione sia la nota 26 ottobre 2004 (osservando che si riferiva a



proposta transattiva precedente agli atti aggiuntivi e non accettata); sia la nota 15 marzo 2005 (osservando che si riferiva a riserve diverse da quella in esame); sia l'aggiornamento della riserva n. 1 pur dopo l'atto integrativo del 2 ottobre 2003 (osservando che ciò l'affidataria comprensibilmente faceva non avendo ancora ricevuto alcuna somma per tale riserva).

Quanto, poi, alla nota 10 giugno 2005, sfugge la rilevanza del suo contenuto ai fini della questione che ci riguarda.

3.2. - La ricorrente censura altresì la statuizione di congruità del criterio di ripartizione degli importi versati dal C.A.V.TO.MI. a titolo transattivo adottato dai giudici di merito sulla scorta della CTU, lamentando l'omesso esame, da parte dei giudici di appello, di fatti decisivi puntualmente evidenziati dal consulente tecnico di parte appellante a confutazione della consulenza di ufficio, e cioè:

a) la mancanza di altri soggetti destinatari della complessiva somma riconosciuta a titolo transattivo dal subappaltante alle società consortili;

b) la apoditticità della conclusione del CTU secondo cui l'importo transatto si riferiva sia alla riserva in discussione sia ad altre pretese.

3.2.1. - Neppure tale censura può essere accolta.



Quanto al rilievo *sub a)*, infatti, va osservato che nella sentenza impugnata si dà invece espressamente atto di esso, nonché della ragione per cui viene disatteso, consistente nella sua irrilevanza posto che il CTU aveva seguito, nella determinazione della quota attribuibile alla CO.GE.FER., il criterio dell'applicazione della medesima proporzione sussistente tra la somma complessivamente pretesa dalle società subappaltatrici nei confronti del subappaltante e quella loro riconosciuta da quest'ultimo in sede transattiva.

Quanto al rilievo *sub b)*, va osservato che esso non configura l'omesso esame di un fatto, bensì la critica di una valutazione, posto che la Corte d'appello ha invece motivato sul punto rifacendosi al tenore dell'atto di transazione.

3.3. - La ricorrente censura anche, per omesso esame di fatti decisivi, il rigetto della riserva attinente ai ritardi per i lavori denominati WBS TINB6.

3.3.1. - La censura è inammissibile perché la ricorrente, lungi dall'individuare specifici atti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, richiede a questa Corte una rivalutazione del merito della causa.

3.4. - La ricorrente censura, infine, la statui-



zione di tardività delle riserve n. 7 (cantiere Biandrate) e 6 (cantiere Agognate), nonché delle riserve n. 8 (cantiere Biandrate) e n. 7 (cantiere Agognate), confermata dalla Corte d'appello sulla scorta dell'art. 24 degli atti di affidamento, a mente del quale *«l'affidatario, a pena di decadenza, dovrà in tal caso trasmettere con tempestività e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'affidante le eventuali riserve da iscrivere nel registro di contabilità; quest'ultimo provvederà ad avanzare le richieste nei confronti del subcommittente nei modi e termini previsti dalla legge e dall'atto di affidamento».*

Ad avviso della CO.GE.FER. questa disposizione si riferirebbe alle sole riserve c.d. passanti, ossia quelle i cui importi le affidanti avrebbero potuto ripetere dal subcommittente, e inoltre il termine di sette giorni decorrerebbe dalla data di conoscenza delle contabilizzazioni effettuate nel relativo SAL.

Ad giudizio della Corte d'appello, invece, la disposizione si riferisce indifferentemente a tutti i tipi di riserve, in funzione dell'interesse delle società consortili di essere tempestivamente informate delle riserve e della possibilità quindi di iscrivere o meno



le stesse nei confronti del subcommittente. Il termine, inoltre, decorre, conformemente al tenore letterale della clausola, "dall'insorgenza o cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'affidante", il quale non può essere identificato con la emissione dello stato di avanzamento: prima della iscrizione della riserva, infatti, il SAL non può prendere in esame quanto quanto oggetto della medesima, onde si determinerebbe sempre lo spostamento del *dies a quo* dal "fatto" alla sua "mancata contabilizzazione", con inammissibile stravolgimento della previsione contrattuale.

La ricorrente censura l'interpretazione della Corte d'appello per omesso esame di fatti decisivi. Dalla diffusa illustrazione del motivo, che ampiamente ripercorre il merito delle questioni, è tuttavia dato isolare, in concreto, la denuncia della pretermissione dei soli fatti di seguito indicati:

a) il riferimento del richiamato art. 24 del contratto al registro di contabilità: decisivo perché tale registro manca nei rapporti tra affidanti (Biandrate e Agognate) e affidataria dei lavori (CO.GE.FER.) ed esistente, invece, nel solo rapporto tra subcommittente (C.A.V.TO.MI.) e subappaltatrici (Biandrate e Agognate), sicché la disposizione non poteva che riferirsi alle sole riserve suscettibili di iscrizione in detto





registro, ossia le riserve passanti;

b) la modifica apportata al comma 7 dell'art. 24, cit., riportata sopra al § 3.1;

c) l'alternativa, indicata nella medesima disposizione contrattuale, tra il momento di "insorgenza" ovvero di "cessazione" del fatto pregiudizievole, quale *dies a quo* del termine di 7 giorni, con la conseguenza che in caso di lavorazioni non contabilizzate la riserva poteva essere iscritta anche se formulata per la prima volta alla fine dei lavori, dovendo l'evento determinativo del pregiudizio identificarsi con l'emissione del SAL.

3.4.1. - Tali censure sono inammissibili.

Il fatto *sub a)*, invero, non è decisivo, poiché la menzione dell'annotazione nel registro di contabilità, contenuto nella norma contrattuale, ben può essere intesa come riferita alla sola ipotesi di riserve passanti, ma fermo restando che la previsione della decadenza si riferisce comunque anche agli altri tipi di riserve, come ha argomentatamente affermato la Corte d'appello sulla base della *ratio* della disposizione.

Il fatto *sub b)* è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello, che ha ampiamente motivato la irrilevanza della modifica di cui trattasi ai fini della questione in esame.



Lo stesso dicasi quanto al fatto sub c), avendo la Corte d'appello del pari motivato, come sopra si è visto, la insostenibilità della tesi dell'identificazione del *dies a quo* con l'emissione del SAL.

3.5. - Le ulteriori considerazioni svolte, alla fine del motivo di ricorso in esame, in ordine alla fondatezza delle riserve di cui si è detto sinora, sono inammissibili, non essendosi la Corte d'appello pronunciata in proposito attesa l'adozione della preliminare statuizione di tardività.

4. - Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso con il n. 5), denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, vengono impugnate le statuizioni con cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità solidale del C.A.V.TO.MI. e della Grassetto Lavori (oggi Itinera) s.p.a. per il dolo incidente e le riserve.

Premesso che, esclusa la responsabilità per dolo incidente a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso, la questione si pone esclusivamente con riguardo alle riserve (anzi, alla sola riserva accolta dai giudici di merito, dato l'esito negativo del terzo motivo di ricorso), vanno esaminate separatamente le questioni relative al C.A.V.TO.MI. e alla Itinera s.p.a.

4.1. - Con riguardo al C.A.V.TO.MI., la ricorrente



sostiene che dall'agire le società consortili quali mandatarie dei consorziati nel rapporto con il subcommittente, deriverebbe che «le obbligazioni contrattuali esplicano efficacia direttamente nei confronti delle consorziate», dal che «discendeva l'obbligo del C.A.V.TO.MI. al momento del pagamento delle prestazioni rese dalle Consortili di accertare la effettiva satisfattività delle consorziate che avevano effettivamente eseguito tali lavorazioni» e dunque la responsabilità del medesimo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver effettuato un pagamento incauto in favore delle consortili stesse senza prima verificare che l'effettivo esecutore delle opere fosse stato soddisfatto. Ciò integrava inoltre violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

4.1.1. - Esclusa preliminarmente l'ammissibilità di quest'ultimo riferimento, non essendosi affatto discusso della violazione del criterio della buona fede nel giudizio di merito, la tesi della ricorrente va respinta dovendosi negare il presupposto su cui si basa. Al riguardo non può che confermarsi, invero, quanto già osservato dalla Corte d'appello, è cioè l'insistenza, in base alla legge o al contratto, dell'obbligo di vigilanza in capo al C.A.V.TO.MI., che la ricorrente fa infondatamente scaturire - senza ulteriori chiarimenti



- dalla sua posizione di terzo contraente con le società consortili mandatarie.

4.2. - Con riguardo alla Itinera s.p.a., la ricorrente ripropone la tesi, già respinta dai giudici di appello, secondo cui la sua responsabilità solidale per le obbligazioni delle società consortili da essa partecipate troverebbe fondamento nell'art. 4 del loro statuto, a mente del quale *«la società non ha scopo di lucro, e conseguentemente tutti i costi diretti e indiretti sopportati in qualsiasi tempo dalla stessa nell'espletamento delle attività che ne costituiscono l'oggetto, saranno addebitati ai soci consortili in base alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale»*.

4.2.1. - La questione posta è inammissibile, prima ancora che infondata, dato che la ricorrente non si dà alcun carico del fatto che la Corte d'appello ha fornito una interpretazione della clausola statutaria in questione, osservando che la stessa non deroga in alcun modo al principio della responsabilità esclusiva della società per i propri debiti, ma si limita a prevedere che, nei rapporti interni, i costi sopportati dalla società debbono essere ripartiti tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione, senza che ciò determini una responsabilità diretta di questi ultimi per

i debiti della società, esclusa invece dalla forma di società a responsabilità limitata: una previsione, insomma, analoga a quella (di cui all'art. 2615 ter, secondo comma, c.c.) che consente alle società consortili di prevedere l'obbligo dei soci di versare contributi ulteriori rispetto ai conferimenti originari.

5. - In conclusione il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 30.200,00, di cui € 30.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge, in favore delle controricorrenti Biandrate e Agognate in solido, nonché di ciascuna delle altre parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015.